Causa Lo Sicco* c. *Italia* – *Prima Sezione –29 ottobre 2026 - (ricorso n.14417/09)

***Nulla poena sine lege* – Condanna inflitta per un reato non sufficientemente chiaro e prevedibile all'epoca della commissione dei fatti – Violazione dell'art. 7 CEDU – Sussiste.**

Integra la violazione dell'art. 7 CEDU la condanna inflitta per un reato che, all'epoca dei fatti contestati, non era sufficientemente prevedibile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso - la cui configurabilità è stata oggetto di un profondo contrasto giurisprudenziale superato con la sentenza delle Sezioni Unite *Demitry* del 5 ottobre 1994 - non poteva ritenersi prevedibile fino a tale pronuncia.

Fatto. Nel 2000 il ricorrente era stato condannato dal tribunale di Palermo per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 110 e 416-*bis* c.p.), in relazione a condotte poste in essere dal 1980 sino alla data della richiesta di rinvio a giudizio. Secondo la sentenza di condanna, tali condotte, pur non essendo idonee a dimostrarne lo stabile inserimento nell'organizzazione criminale, miravano incontestabilmente ad agevolarla, rafforzarla e mantenerla in vita in un settore vitale quale la costruzione di immobili destinati a civile abitazione. La pronuncia, confermata dalla corte d'appello di Palermo, era stata successivamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, avendo quest'ultima ravvisato la necessità di motivare l'apporto causale del contributo del ricorrente alla conservazione e al rafforzamento dell'organizzazione.

Nel 2004 la corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo sussistente il concorso esterno. La sentenza era divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con pronuncia del 2008.

Avverso tale decisione il ricorrente aveva quindi proposto ricorso straordinario per errore di fatto, dolendosi dell'applicazione retroattiva dell'articolo 416-*bis* del codice penale alla luce della non prevedibilità del concorso esterno prima della sentenza *Demitry* del 1994[1]. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a censurare l'applicazione della legge penale su un profilo ormai coperto dal giudicato.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU, deducendo la violazione dell'art. 7 della Convenzione (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) e lamentando sia la non prevedibilità del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso all'epoca dei fatti contestati, sia l'applicazione retroattiva dell'articolo 416-*bis* rispetto alle condotte commesse tra il 1980 e il 1982, ossia prima dell'entrata in vigore della relativa fattispecie incriminatrice.

---

[1] Si ricorda che con la sentenza del 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, le Sezioni Unite (in *Cass. pen*. 1995, pag. 858 con nota di F. M. IACOVIELLO; v. – per una pronuncia precedente che opinava per la negativa – Cass. sez. I penale, 18 maggio 1994, Clementi, in *Cass. pen*. 1994, pag. 2680 con nota di M. CERASE) hanno ammesso espressamente la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso. In particolare, secondo tale pronuncia, risponde a titolo di concorso esterno chi - pur privo dell'*affectio societatis* e non stabilmente inserito nella struttura associativa - fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario (anche occasionale), dotato di effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio criminoso, nella consapevolezza e volontà di concorrere alla realizzazione, anche parziale, del programma associativo.

Diritto. La Corte ha preliminarmente ribadito che la nozione di «diritto» comprende sia il diritto legislativo sia quello giurisprudenziale e richiede i requisiti qualitativi di accessibilità e prevedibilità.

Ha quindi rilevato che la questione sollevata dal ricorso in esame è la medesima di quella affrontata nella sentenza *Contrada n. 3 c. Italia* (ricorso n. 66655/13)[2] .
Diversamente dal caso *Contrada*, la Prima Sezione riconosce tuttavia che la condanna del ricorrente è fondata su una base legale scritta costituita dal combinato disposto degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, ma precisa che ciò non esaurisce il controllo demandato alla Corte medesima, occorrendo verificare la prevedibilità dell'applicazione della fattispecie incriminatrice alla luce del quadro giurisprudenziale dell'epoca.
Al riguardo, la Corte osserva che la configurabilità del concorso eventuale ai reati associativi non è definita dal codice penale è che tale questione è stata oggetto di un profondo contrasto giurisprudenziale, superato solo dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite *Demitry* del 5 ottobre 1994. Ne deduce, fino a tale pronuncia, la fattispecie del concorso esterno non poteva ritenersi prevedibile. Ciò posto, rileva come spetti alle autorità giudiziarie nazionali stabilire il momento in cui i principi affermati dalla sentenza *Demitry* siano divenuti effettivamente conoscibili.

Dichiara invece irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne la doglianza relativa all'applicazione retroattiva dell'articolo 416-*bis* c.p. rispetto alle condotte poste in essere tra il 1980 e il 1982, in quanto sollevata per la prima volta dal ricorrente con il ricorso straordinario per errore di fatto.

In relazione alla richiesta di risarcimento dei danni morali e di restituzione dei beni confiscati, la Corte ritiene che la revoca della sentenza di condanna o la riapertura del procedimento ai sensi dell'articolo 628-*bis* del codice di procedura penale costituisca il mezzo più appropriato per porre fine alla violazione accertata ed eliminarne gli effetti pregiudizievoli, inclusi quelli relativi alla confisca dei beni. Di conseguenza, la Corte ritiene che la constatazione della violazione dell'articolo 7 della Convenzione costituisca di per sé un'equa soddisfazione.

Si segnalano le opinioni dissenzienti dei giudici Sabato e Derenčinović. Il primo rileva, in particolare, come - diversamente dal caso *Contrada* - nel caso in esame sia pacifica la base legislativa del reato. Evidenzia che i contrasti giurisprudenziali precedenti alla sentenza *Demitry* non vertevano sulla liceità della condotta, bensì sulla sua qualificazione giuridica come concorso esterno ovvero come partecipazione diretta all'associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Ne deduce la prevedibilità del reato contestato.
Il giudice Derenčinović osserva, a sua volta, come sia irrilevante ai fini della prevedibilità ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione la qualificazione giuridica dei fatti, essendo sufficiente la consapevolezza dell'illiceità della condotta (cd. prevedibilità soggettiva). Sottolinea che una diversa interpretazione è suscettibile di snaturare la garanzia prevista dall'articolo 7 e di ostacolare il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata.

[2] Nella sentenza richiamata la Corte EDU ha affermato che il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso non poteva ritenersi sufficientemente prevedibile, in quanto frutto di un'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo con la sentenza *Demitry* del 1994. Per una sintesi della sentenza, v. il *Quaderno* n. 12 (2015), pag. 99 e ss.